

STATUTO dell'Associazione
"G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Isole di Sicilia"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FUNZIONI - SCOPI

ART. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c. l'Associazione denominata "G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Isole di Sicilia".

L'Associazione ha sede legale in Lipari (ME), piazza Mazzini n.1, presso il Palazzo Municipale del Comune di Lipari; sede operativa in Lipari (Me) Via M.F. Profilio n.3 c/o G.A.L. Leader II Eolie Soc. Cons. a r.l.

L'assemblea dei soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie anche altrove.

L'Associazione potrà istituire sezioni e rappresentanze nell'ambito del territorio del GAL.

ART. 2

L'associazione è costituita quale gruppo di azione locale (GAL), così come previsto dall'iniziativa comunitaria in materia di turismo rurale, istituita dall'art. 20, paragrafo 1, lettera C del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea recante disposizioni sui fondi strutturali, dal programma regionale elaborato ed attuato sulla base degli orientamenti adottati dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5) e del programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonchè delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà fino al 31.12.2050, e comunque almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale, e potrà essere prorogata oltre la scadenza del termine con le modalità stabilite dagli artt. 10 e ss.

L'associazione ha ad oggetto l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, anche con le seguenti modalità:

- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS);
- utilizzo dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni associati;

- orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
- sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai prodotti zonali;
- prestare consulenza ed assistenza alle imprese, studiare piani finanziari, effettuare ricerche di mercato, studiare aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;
- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuire contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;
- agevolare i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;
- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;
- valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area dei comuni consorziati, e delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;
- potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- consulenze e ricerche in campo socio - economico, territoriale ed ambientale;
- nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni associati;
- accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione;
- servizi agli Enti Locali;
- redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;

- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;
- realizzare azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;
- promuovere azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.

L'Associazione potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari statali e regionali e, specificamente:

- **PO FESR 2007/2013** della Regione Sicilia approvato dalla Commissione europea con dec. C(2007) 4249 del 07/09/2007;
- **PO FSE 2007/2013** della Regione Sicilia approvato dalla Commissione europea con dec. C(2007) 6722 del 18/12/07;
- **PSR Sicilia 2007/2013 (FEASR)** approvato dalla Commissione europea con dec. C(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e modificato con nota SL/abAres (2009) 154555 del 19 giugno 2009;
- **PO FEP 2007/2013 della Regione Sicilia** approvato dalla Commissione europea con dec. C(200) 6792 del 19 dicembre 2007;
- **PAR FAS Sicilia 2007/2013** approvato dalla Giunta regionale con Del. N. 65 del 10/11 febbraio 2009 presa d'atto del CIPE con delibera n. 066 del 31 luglio 2009;
- in riferimento ai seguenti Programmi nazionali, interregionali e transnazionali per la parte di competenza della Regione Siciliana:

- PO Nazionali (PON) finanziati da Fondi Strutturali

FESR: PON Ricerca e Competitività PON Reti e Mobilità PON Sicurezza - PON Istruzione (ambienti per l'apprendimento - PON Governance e Assistenza Tecnica)

FSE: PON Competenze per lo sviluppo - PON Governance e Azioni di Sistema

- PO Interregionali (POIN) finanziati da Fondi Strutturali

POIN Energia rinnovabile e risparmio energetico (FESR) - POIN Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR)

- PO Obiettivo Cooperazione territoriale europea e ENPI

PO Italia Malta 2007 -2013 - PO MED 2007 - 2013 - PO Interreg IV C - URBACT II - PO ENPI Italia Tunisia - PO ENPI Mediterraneo

- Progetti strategici FAS di interesse interregionale (PAIN)

Energie rinnovabili e risparmio energetico - Attrattori culturali, naturali e turismo

- Progetti FAS di interesse nazionale

Progetto "obiettivi di Servizio" (premierità QSN al 2013) - Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - Fondo infrastrutture - Fondo sociale per occupazione e formazione.

ART. 3

L'Associazione assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale".

L'Associazione opera nell'ambito del territorio dei comuni del NAT Isole Minori e dei comuni che aderiranno all'Associazione.

L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale dell'area, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico - amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- A. animazione e promozione dello sviluppo rurale.
- B. formazione professionale ed aiuti all'occupazione.
- C. formazione dello sviluppo turistico ed agriturismo nelle zone rurali.
- D. sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali.
- E. valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici locali.
- F. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
- G. innovazione e sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative.
- H. consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico - artistico, territoriale e ambientale.

L'associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti, associazioni e cooperative.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 4

Possono aderire all'Associazione:

- i Comuni del NAT Isole Minori;
- gli Enti compresi nell'elenco delle amministrazioni

pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria nazionale 2005);

- Soggetti di diritto privato a maggioranza pubblica, ex art. 1, par. 9 della direttiva

2004/18/CE del 31 marzo 2004;

- Soggetti privati rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio e portatori di interessi diffusi e/o collettivi.

Specificatamente ai soggetti privati, questi dovranno possedere una sede operativa attiva e funzionante nel territorio del NAT Isole Minori.

Le Associazioni, le Organizzazioni professionali, le Organizzazioni sindacali potranno proporre l'adesione nella qualità di socio di una sola struttura organizzativa in rappresentanza di tutte le altre presenti sul territorio del NAT Isole Minori, della provincia, della regione e di tutto il territorio nazionale.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione del nuovo associato è fatta dietro richiesta sottoscritta dall'interessato, il quale dichiara la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I comuni, le provincie, gli Enti pubblici in genere presentano solo le domande e le deliberazioni dell'organo competente con l'indicazione della persona delegata a rappresentarli.

L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il versamento della quota di ammissione, nei casi previsti, dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di delibera di ammissione dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo nel deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati, è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del Reg. CE 1968/2005 e dal Programma Operativo Leader 2007/2013 della Regione Siciliana; in considerazione di ciò, almeno il 50% dei soci sarà composto da soci privati ed il 51% dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere eletto dall'assemblea fra i soci privati.

ART. 5

Ogni associato si impegna:

a) a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell'area geografica di operatività dell'associazione;

b) a collaborare con l'associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;

c) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte

dagli organi associativi in conformità allo stesso.

ART. 6

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'associazione;
- b) si sia reso insolvente verso l'associazione rispetto alla quota associativa, nei casi previsti, per le obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dall'associazione verso terzi;
- c) commetta gravi inosservanze del contratto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) sia impossibilitato a partecipare agli scopi sociali.

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate agli associati che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Gli associati che abbiano receduto, o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 7

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Tale fondo sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote di costituzione dell'Associazione esclusivamente a carico dei soci fondatori privati, fissate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00);
- dalle quote di adesione di nuovi soci privati fissate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00);
- da eventuali contributi straordinari, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole dell'assemblea;
- dall'utile derivante dalla organizzazione e gestione di attività;
- da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività dell'associazione.

I soggetti pubblici appartenenti al NAT Isole Minori

aderiscono all'Associazione senza obbligo di pagare alcuna somma a nessun titolo neanche per quota di ammissione, per quota annuale di funzionamento e/o contributo non avendo nessun obbligo di versamento per nessun motivo, causale o ragione nei confronti dell'Associazione.

ART. 8

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

Sono organi dell'associazione:

- A. l'assemblea degli associati;
- B. il consiglio direttivo;
- C. il presidente;
- D. il collegio dei revisori.

ART. 10

L'assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare agli associati almeno otto (8) giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima.

In caso di urgenza può essere dato avviso della convocazione mediante telefax, telegramma o e-mail, da inviare almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati.

ART. 11

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 quale programma pluriennale dell'associazione;
- b) approva le modifiche sostanziali che eventualmente dovessero essere ritenute necessarie per portare a compimento il PSL;
- c) approva il bilancio annuale;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui ai successivi artt. 15 e 17;
- f) nomina i componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 18;

g) determina l'eventuale compenso dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario eventualmente nominato;
h) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

In seduta straordinaria:

a) delibera eventuali modifiche dello statuto;
b) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 12

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati che hanno diritto di intervenire all'assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto ad intervenire.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli associati aventi diritto ad intervenire in prima convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% degli associati aventi diritto a intervenire.

Ai fini delle votazioni in seno all'assemblea, ogni associato avrà diritto ad un unico voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

ART. 13

Ogni singolo associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni associato delegato non può rappresentare più di un altro associato.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 14

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta del presidente, il segretario può essere un membro dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio, per cui in tal caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri scelti anche non tra gli associati, di cui quattro (4) designati dai soggetti pubblici e cinque (5) designati dai soggetti privati. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea degli associati, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In seno al Consiglio direttivo, l'Assemblea degli associati elegge un Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto secondo le modalità previste dal successivo art. 17.

Il potere decisionale inerente all'attuazione delle azioni e/o sub azioni previste nel PSL risiede nel Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di essere destinatari ultimi o, soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica. Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, per reati contro la Pubblica Amministrazione; rinviati a giudizio per associazione a delinquere con l'aggravante della natura mafiosa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ci sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, e/o fax, e/o posta elettronica anche certificata, da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo messo, fax o telegramma, o posta elettronica anche certificata, in cui i consiglieri ne siano informati al proprio domicilio almeno 24 ore prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la durata e la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i consuntivi e i preventivi;
- compilare i regolamenti interni;
- la nomina eventuale di un Direttore Generale e struttura tecnico - amministrativa, determinazione del compenso, per la gestione della attività dell'Associazione; funzioni e competenze del DG e della struttura tecnico - amministrativa dovranno essere disciplinate da apposito regolamento interno;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare

alle ipoteche legali, compiere ogni eventuale e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra anticipazione finanziaria;

- conferire procure speciali e nominare i responsabili amministrativo e finanziario determinandone le funzioni e la retribuzione;

- assumere e licenziare il personale dell'associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- delibera sull'ammissione di nuovi associati, il recesso, l'esclusione e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea e all'autorità governativa.

ART. 16

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri prima della scadenza naturale del consiglio direttivo, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ART. 17

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati, validamente costituita così come previsto dall'art. 12 del presente statuto e, nella prima votazione, deve riportare la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Il suo mandato è rinnovabile.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque gradi di giurisdizione.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.

Previa autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente

può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vicepresidente o ai membri del consiglio, nonchè per speciale procura, ai responsabili amministrativo e funzionario dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Il presidente coordina le attività svolte dal personale operativo e da strutture di consulenza esterne.

ART. 18

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i revisori ed il loro presidente, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio dei revisori:

- A. controlla l'amministrazione dell'associazione;
- B. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- C. accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO V

REGOLAMENTO INTERNO E RESPONSABILE DI PIANO

ART. 19

Il regolamento interno disciplinerà compiutamente l'organizzazione della struttura tecnico amministrativa dell'Associazione. Per quanto riguarda, invece, il Responsabile di Piano e la struttura tecnico amministrativa che si occuperà di implementare e gestire sul territorio del NAT Isole Minori il PSL 2007/2013, si farà esclusivo riferimento alla disposizioni attuative predisposte dagli uffici dell'amministrazione regionale, con le eventuali preferenze e soluzioni gestionali in esse disciplinate.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 20

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione procede alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli fra i suoi amministratori. I poteri sono stabiliti dagli articoli 11 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione verrà disciplinato da regolamenti interni e protocolli di servizio compilati a cura del consiglio direttivo ed approvati in assemblea.

ART. 22

Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel presente statuto.